

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1318-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1960

(V. Stampato n. 2370)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 DICEMBRE 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1961

**Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America relativi all'acquisto di eccedenze agricole americane effettuati a
Roma il 10 aprile e il 20 maggio 1959**

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli scambi di note sottoposte alla vostra ratifica, da un lato gli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni del *Mutual Security Act*, forniscono all'Italia tabacco, olii alimentari e cotone per complessivi 11,5 milioni di dollari; dall'altro il Governo italiano versa il controvalore in lire di tali derrate all'*International Cooperation Organisation*, la quale impiegherà questa somma per acquistare in Italia merci da esportare nei Paesi in via di sviluppo.

Le modalità tecniche dell'operazione sono assai complesse, e possono trovarsi lucidamente esposte nella relazione governativa (Camera dei deputati, stampato n. 2370); ma questa è la sostanza politica fondamentale degli Scambi di note in oggetto, sostanza analoga a quella dell'Accordo del 27 febbraio 1956 (approvato con legge 26 novembre 1957, n. 1298).

Riferendo su di esso all'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Montini affermava (Camera dei Deputati, II legislatura, stampato n. 3114-A):

« L'importanza economica e sociale che questi Accordi presentano per l'Italia è evidente: da un lato vengono coperte, a condizioni vantaggiose, normali esigenze di importazione di prodotti per il fabbisogno nazionale; dall'altra si rende possibile incoraggiare e sviluppare la esportazione della produzione nazionale, prevalentemente verso paesi del Medio e dell'Estremo oriente, che presentano un particolare interesse per la nostra industria ».

Dal canto suo il compianto senatore Martini affermava nella sua relazione al Senato (II Legislatura, stampato n. 1953-A):

« I benefici che l'Italia ritrae da questo Accordo si presentano sotto il duplice aspetto di una importazione di derrate senza esborso di valuta pregiata e di una esportazione di prodotti italiani dei settori tessili, meccanico e chimico sui mercati del Medio e dell'Estremo Oriente, proprio là dove è auspicata sempre più universalmente la penetrazione commerciale italiana ».

Non si può, quindi, non concordare con la relazione governativa, là dove afferma che gli Scambi di Note in oggetto « presentano aspetti particolarmente positivi per l'Italia in quanto, mentre da un lato consentono la possibilità di importare prodotti agricoli senza esborso di valuta, dall'altro offrono la possibilità di esportare manufatti e prodotti industriali italiani, per un importo di 7,2 miliardi di lire, verso Paesi ad economia depressa che non potrebbero sviluppare le loro importazioni dall'Italia senza l'assistenza dell'I.C.A. e con i quali si pone in essere una utile e ben accetta forma di cooperazione economica triangolare ».

Per queste ragioni la 3^a Commissione propone la ratifica di tali Scambi di Note, ricordando che essi hanno già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, che la Commissione agricoltura e alimentazione del Senato ha dichiarato, nel suo parere del 15 dicembre 1960, di non aver nulla da osservare sul disegno di legge, per la parte di sua competenza, e che nello stesso senso si è espressa la Commissione finanze e tesoro, col suo parere del 23 gennaio 1961.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

a) Scambio di Note relativo all'acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del *Mutual Security Act*, effettuato a Roma il 10 aprile 1959;

b) Scambio di Note per l'acquisto di eccedenze agricole, aggiuntivo allo Scambio di Note del 10 aprile 1959, effettuato a Roma il 20 maggio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore.